



*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 37 DEL 27 APRILE 2017

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della “gara d’ambito” per l’appalto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nell’ARO7/BA “Entrotterra Pianura”. Sospensione ex art. 21 quater l.n. 241/1990.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto: “*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*”, con il quale l’avv. Gianfranco Grandaliano veniva nominato Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 6 febbraio 2017, con cui è stata disposta la proroga al 31/12/2017 dell’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia ai sensi dell’art. 16 l.r. 24/2012 ss.mm.ii;

commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

VISTO l'art. 14 bis L.R. n. 24/2012, come introdotto dall'art. 12 L.R. n. 20/2016, che per il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dispone che la Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell'art. 200 comma 4 D.lgs n. 152/2006 mediante la nomina di un Commissario ad acta;

VISTO il comma 4 dello stesso art. 14 bis L.R. n. 24/2012 e s.m.i., in virtù del quale il Commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all'organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico amministrativa e per la governance dell'Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all'Agenzia;

CONSIDERATO che con comunicazione del 27/04/2017, il Sindaco del Comune di Triggiano, Ente capofila dell'ARO 7 BA Entrotterra Pianura, ha trasmesso il verbale dell'Assemblea tenutasi in pari data tra i Sindaci dei Comuni dell'Ambito (Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano), in cui si sono discusse le urgenti problematiche relative alla procedura di gara per l'affidamento del servizio unitario di Ambito di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per l'ARO7;

CONSIDERATO che in tale assemblea i Sindaci all'unanimità hanno formulato al sottoscritto Commissario ad acta *"l'invito ad adottare con urgenza ogni misura utile atta a consentire l'espletamento di tutte le verifiche opportune inerenti il procedimento di gara, valutando anche la possibilità di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per il tempo strettamente necessario a compiere i predetti approfondimenti istruttori"*;

RILEVATO che la necessità di compiere tali verifiche ed approfondimenti è stata motivata in forza delle seguenti criticità:

"a) pende già un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia di Bari, promosso da una delle ditte partecipanti escluse e che sarà discusso alla c.c. del 28/04/2017;

b) l'ATI collocatasi al secondo posto della graduatoria finale ha trasmesso in data 11/04/2017 argomentata istanza di autotutela relativamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria; con tale istanza si contestano le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi poste in essere dalla Commissione giudicatrice, poiché ad avviso del RTI istante sarebbero state effettuate in contrasto con la disciplina di gara. Si apprende, inoltre, dalla determina di Aggiudicazione definitiva, che con nota sempre del 24/04/2017, il Dirigente/RUP dott. Rubino avrebbe respinto motivatamente i rilievi sollevati con l'istanza, confermando la legittimità delle operazioni e delle determinazioni assunte dalla Commissione



**REGIONE
PUGLIA**

di gara; di tali motivazioni, tuttavia, l'assemblea non ha contezza, in quanto il medesimo dott. Rubino non ha portato a conoscenza dell'Assemblea il contenuto di tale nota;

c) il ribasso offerto dall'aggiudicataria in gara è risultato pari allo 0,057%, così come si evince dalla stessa determina di aggiudicazione definitiva.

RITENUTO di poter condividere la valutazione dell'Assemblea dei Sindaci circa la necessità ed opportunità di svolgere con urgenza un approfondimento istruttorio in ordine agli atti della procedura di gara de qua sino ad oggi adottati; ciò sia in considerazione della oggettiva complessità della vicenda e degli atti della procedura di gara, sia per le potenziali rilevanti ripercussioni sui bilanci dei Comuni interessati alla luce del valore assai ingente dell'appalto (base d'asta Euro 117.525.264,75 IVA esclusa, di durata nove anni);

VISTO che ai sensi del D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 è in particolare attribuito al Commissario ad acta il compito di provvedere all'approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate dagli ARO;

CONSIDERATO inoltre, che la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela di cui è titolare, e che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento postulati dall'articolo 97 della Costituzione, oltre a poter rivedere i propri precedenti provvedimenti amministrativi e ritirarli, allorquando essi siano viziati o inopportuni, può, *medio tempore*, sospenderne, cautelativamente e temporaneamente, gli effetti, qualora ciò sia essenziale e funzionale allo svolgimento di ulteriori attività istruttorie e di verifica indispensabili per la corretta assunzione della determinazione finale, ai fini del miglior perseguimento possibile dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, in considerazione di quanto precede, sussistano gravi ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 21 quater, co. 2, L. n. 241/1990, la sospensione dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determina n. 254 del 24/04/2017 del Responsabile del Servizio Ufficio Comune ARO7/BA, per il tempo strettamente necessario a compiere le indispensabili verifiche ed accertamenti sopra indicati, che si indica nella misura di giorni 20;

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO7 BA del 27/04/2017;



**REGIONE
PUGLIA**

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di disporre, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l n. 241/1990, la sospensione dell'efficacia della Determina n. 254 del 24/04/2017, a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Comune ARO7/BA, recante aggiudicazione definitiva della "gara d'ambito" per l'appalto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nell'ARO7/BA "Entroterra Pianura" per giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, tempo che si ritiene congruo e strettamente necessario al fine di consentire l'approfondimento dei profili di perplessità e criticità sopra evidenziati;
2. Di notificare il presente provvedimento a:
TAR Puglia, Sede di Bari, nonché a tutti i Comuni dell'Ambito ARO7BA, alla società Tekra S.r.l.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 27 aprile 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandaliano